



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Piacenza, 14.06.2022

Prot. 78

INVIATA A MEZZO MAIL

Spett.le Segreteria
della XIII Commissione permanente
Territorio, Ambiente, beni ambientali
del Senato della Repubblica

Oggetto: Osservazioni attorno allo schema di decreto legislativo recante *disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53*".

La Federazione Ornicoltori Italiani ETS rappresenta gli elementi di criticità incidenti sullo schema di decreto legislativo.

Se ne censura in principalità il contrasto con gli articoli 170 e 269 del Regolamento 2016/429, al quale intende dare attuazione, poiché -violando il diritto di stabilimento all'interno degli Stati dell'Unione e comunque infrangendo i precisi limiti di cui ai prefati articoli 170 e 269 da un lato, nonché obliterando liste di malattie ed elenchi di specie di cui agli articoli da 5 a 9 del Regolamento – delinea un sistema in aperta contraddizione con la libera circolazione degli animali nel territorio unionale.

Sempre in via preliminare si censura l'illegittimità costituzionale del testo risultante dalla delega, per i vizi a monte, inficianti la delega medesima (delega in bianco), nonché per gli esiti della attività normativa, sfociata in un eccesso di delega. Ciò laddove, anziché arrestarsi alla regolamentazione delle zoonosi, sono state introdotte disposizioni limitative alla detenzione di specie animali tutt'affatto disarticolate ed eterogenee rispetto all'originario oggetto di delega (ed alla materia del Regolamento al quale viene data attuazione).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Nel merito si censura l'indeterminatezza definitoria del testo, l'irrazionalità ed illogicità di una pluralità di disposizioni, l'esorbitanza del regime sanzionatorio ed il difetto di coerenza interna dell'articolato.

Si conclude per la archiviazione del testo o per una sua totale riscrittura, in coerenza con gli indirizzi del legislatore unionale ed in aderenza all'oggetto del Regolamento, mondando il testo da divagazioni e divertimenti rispetto alla questione delle zoonosi ed evitando di introdurre divieti -con verosimiglianza destinati a venire immolati sull'altare della Corte di Giustizia UE o a costituire oggetto di procedura di infrazione.

1. VIOLAZIONE DI FONTI SOVRAORDINATE UNIONALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 170 E 269 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429.

L'intero impianto del decreto legislativo si pone in manifesta **contrapposizione** con quanto disposto dall'**art. 269 del Regolamento 2016/429**, al quale intende dare attuazione.

Quest'ultima disposizione, ricadente nella parte VIII *Disposizioni Comuni*, Titolo III *Misure degli Stati membri* e rubricata ***Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri*** espressamente prevede, al primo paragrafo:

*“[...] gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, **misure supplementari o più rigorose** rispetto a quelle ristabilite nel presente regolamento per quanto riguarda:*

*a) **la responsabilità in materia di sanità animale** di cui alla parte I, capo 3 (articoli da 10 a 16);*

*b) **la notifica all'interno degli Stati membri** di cui all'articolo 18;*

*c) **la sorveglianza** di cui alla parte II, capo 2 (articoli da 24 a 30);*

*d) **la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e i registri** di cui alla parte IV, titolo I, capo I, (articoli da 84 a 107) e titolo II, capo 1 (articoli da 172 a 190);*

*e) **le prescrizioni in materia di tracciabilità** degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui alla parte IV, titolo I, capo 2 (articoli da 108 a 123)”¹.*

¹Si veda anche il considerando n. (165).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Ebbene, nessuna delle misure previste dal decreto legislativo ricade tra quelle elencate dall'art. 269 del Regolamento 2016/429, cosicché la loro adozione è assunta in violazione della disposizione unionale sovraordinata.

Nessun divieto al commercio o all'importazione, nessuna interdizione alla detenzione, nessun richiamo a specie esotiche o selvatiche possono venire introdotti.

Riveste poi un **carattere dirimente**, tale da palesare la **assoluta illegittimità** della proposta normativa, il paragrafo secondo dello stesso art. 269 del Regolamento 2016/429:

“Le misure nazionali di cui al paragrafo I rispettano le norme del presente regolamento e

a) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri”.

Ebbene, le disposizioni di cui all'art. 3 del proposto decreto legislativo **non solo ostacolano, ma interdicono completamente i movimenti** di animali tra Stati membri.

L'irrazionale divieto di importazione, detenzione e commercializzazione (che, peraltro, nella lettera dell'art. 3 non viene fatto riposare sopra alcuna motivazione di carattere sanitario peculiare per l'Italia) è tale da fare **venire meno ogni forma di commercio ed importazione tra Stati UE**, ove un siffatto divieto è radicalmente assente. Parimenti, gli operatori commerciali italiani (o unionali aventi sede in Italia) si vedrebbero vietare il commercio con gli altri Stati UE.

Oltre che riverberarsi sopra la **libertà di stabilimento e di mercato endocomunitario**, tale disposizione **incide sulla libertà di circolazione delle persone in UE**: tutti gli stranieri aventi un animale da compagnia rientrante tra quelli vietati dal decreto legislativo, non potendo postulatamente detenerlo nel territorio nazionale, finirebbero per evitare di visitarlo.

Prima ancora che in termini di giuridica rilevanza, tutto ciò ridonderebbe a **sicuro svantaggio economico per il Paese** (si pensi alla impossibilità di commerciare con gli Stati esteri e, viceversa, per le attività di questi ultimi l'impossibilità di stabilirsi in Italia o finanche soltanto di commerciarvi: l'Italia è infatti **sede di alcune delle più grandi manifestazioni zoologiche in Europa**).

Si pensi altresì al gran numero di turisti che eviterebbero l'Italia, in quanto non potrebbero visitarla unitamente al proprio animale da compagnia, ivi irragionevolmente bandito).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Oltre alla disposizione dell'art. 269 del Regolamento 2016/429, la radicale illegittimità del decreto legislativo viene predicata dall'art. 170, recante *Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale*, a tenore del quale:

“1. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure nazionali per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1), lettera d) e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), relativamente all'interno dei rispettivi territori di animali terrestri e di materiale germinale di tali animali.

2. Tali misure nazionali:

a) tengono conto delle norme sui movimenti animali e di materiale germinale di cui ai capi 3 (articoli da 124 a 154), 4, articoli (155 e 156) e 5 (articoli da 157 a 165) e non sono in contrasto con tali norme;

b) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;

c) non vanno oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed e)”.

La disposizione richiama la già disaminata questione degli ostacoli ai movimenti tra gli Stati membri ed inoltre **vieta di adottare misure nazionali che travalichino quanto sia appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate**, di cui al suo articolo 9.

Il decreto legislativo in corso di esame ha **obliterato le puntuali limitazioni** imposte dal legislatore dell'UE così **estendendo oltre ogni motivata ragione le misure restrittive e non tenendo in alcun conto i principî di libertà di stabilimento e di circolazione degli animali tra i territori degli Stati membri.**

Al contrasto tra potenziali disposizioni nazionali e disposizioni dell'UE, la Corte costituzionale fa seguire il dovere dei giudici nazionali di **disapplicare** direttamente le prime (C. Cost. 170/84, v. anche CGCE C-106/77 ed ora art. 288 TFUE).

Così pure gli organi dell'amministrazione nazionale sono tenuti a **disapplicare** le disposizioni di diritto interno in contrasto con quelle dell'UE (C. Cost. 389/89, CGCE C-103-88).

Da ultimo fa d'uopo porre in rilievo che il regolamento 2016/429 **non evoca in alcuna sua disposizione la nozione di specie esotiche**, né limita in alcun modo la loro circolazione; non è



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

dato pertanto giustificarsi l'orientamento nazionale che dedica alle specie esotiche un decreto legislativo specifico.

L'unico cenno all'ἑξωτικός si può rinvenire al considerando n. (21), in un ambito tutt'affatto distinto da quello del decreto legislativo: solo i microrganismi responsabili delle malattie degli animali possono essere considerati specie esotiche invasive nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e quindi, se del caso, possono ricadere nella disciplina del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. VIOLAZIONE DELLA PARTE I, NORME GENERALI CAPO II MALATTIE ELENcate E MALATTIE EMERGENTI E SPECIE ELENcate DEL REGOLAMENTO 2016/429.

L'intero impianto del decreto legislativo proposto - laddove

- a) **introduce divieti non chiaramente definiti** (delegandone a sua volta la specificazione ai dicasteri) e
- b) **non riconnette** (si tratterebbe peraltro di connessione ultronea, poiché già disposta dal Regolamento) **i divieti a specifiche malattie ed a specie animali portatrici di siffatte malattie**

si pone ulteriormente **in contrasto con le disposizioni del Regolamento** al quale vorrebbe dare attuazione.

Il razionale sistema unionale **appariglia specifiche malattie, partitamente individuate (art. 5 ed Allegato II) ad un elenco di altrettanto individuate specie (art. 8).**

Così il paragrafo primo dell'art. 8:

“Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate di cui al presente regolamento e le norme adottate ai sensi del presente regolamento si applicano alle specie elencate”.

L'elenco delle specie viene stilato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione.

Il legislatore nazionale, dimentico di un siffatto sistema, ha affidato l'intero apparecchio normativo più che ad un approccio scientifico, ad un vago sentimento venato di ipocondria e svincolato da ogni addentellato scientifico.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Come se, per evitare l'incancrenirsi di un'unghia avesse prescritto di recidere ogni mano dei cittadini.

È assai notevole rilevare come i riferimenti alle *malattie* ed alle *specie portatrici di tali malattie* siano pressoché assenti dal testo normativo.

Addirittura sono assenti dalle definizioni riferimenti alle zoonosi, mentre il lemma "zoonosi" appare due sole volte, in clausole di stile.

Tutto ciò lascia presumere che la 'zoonosi' sia una sorta di equino di Ulisse ed Epeo, nel ventre del quale viene celata una ben distinta finalità rispetto a quella della protezione dalle malattie: vietare ogni forma di convivenza tra umani ed animali, domestici od esotici che siano.

L'adozione del decreto legislativo, siccome formulato, verrebbe a creare non lievi discrasie tra le liste adottate dai Ministeri nazionali e quelle di cui all'articolo 8 del Regolamento 2016/429, con il risultato che gli animali individuati dalla Commissione, come portatori di zoonosi, potrebbero non corrispondere a quelli previsti a livello nazionale e, con l'ancora più assurda conseguenza che quelli additati dalla Commissione -seppure in applicazione di uno specifico regime cautelare - potrebbero essere detenute, mentre le altre sarebbero vietate.

La manifesta violazione del tessuto normativo del Regolamento 2016/429 e le non lievi conseguenze politico-economiche che ne deriverebbero all'Italia importano una rimeditazione *ab imis* di tutto il sistema e dei principi ai quali dovrebbe informarsi.

3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DELEGA.

3.1. C.D. DELEGAZIONE IN BIANCO.

L'articolo 14, comma secondo, lett. q) della L. 22 aprile 2021, n. 53, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio di animali, opera una c.d. *delegazione in bianco*. La restrizione è difatti volta "anche" **al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, precisandone una soltanto ed omettendo completamente di specificare quali possano essere gli ulteriori motivi sostanzianti i divieti** ed ai quali ancorare l'introducendo regime più limitativo.

In questo modo

"l'oggetto della delega viene così ad estendersi, in maniera impropria ed indeterminata [...] senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri"



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

(C. Cost. 280/2004, punto n. 5 della motivazione in diritto) ed il testo che ne deriva è viziato dalla illegittimità costituzionale.

Inoltre

*“la norma di delega non deve contenere **enunciazioni troppo generiche o troppo generali**, riferibili indistintamente ad **ambiti vastissimi della normazione** oppure **enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l’attività normativa del legislatore delegato**”* (C. Cost. 158/1985),

come invece occorre nel caso di specie, laddove il legislatore delegante si è limitato ad individuare **una sola finalità innervante i divieti, lasciando nella somma indeterminatezza le altre** che possono sostanziare l’atto avente forza di legge delegato.

In ragione di siffatto **vizio procedimentale**, il Governo ha presentato **una bozza di decreto legislativo che ampiamente esorbita dai precisi e limitati confini del Regolamento europeo** al quale vien fatto adeguamento, nello specifico:

- agli artt. 3, 5 e 6 ha **vietato indiscriminatamente e senza invocare alcuna motivazione la importazione, detenzione e commercializzazione delle specie** selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale,
- all’art. 4 e 6 ha disciplinato la **materia delle specie pericolose (oltre che per la salute) per l’incolumità pubblica e la biodiversità**, materie non riconducibili alle zoonosi (e peraltro già ampiamente regolate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2007, n. 230, quest’ultimo adottato in adeguamento al Regolamento (UE) 1143/2014)
- all’art. 11 ha disciplinato la **vendita e la cessione a distanza**.

3.2. Eccesso di delega.

Parrebbe forse ultroneo ribadire che l’atto al quale l’ordinamento italiano si adegua è *relativo alle malattie trasmissibili* ed alla *sanità animale*.

Cionondimeno, il diffuso deragliamento da quest’alveo nell’articolato in discussione, comporta sotto una differente visuale anche il **vizio di eccesso di delega**.

La questione di cui al punto precedente può venire infatti categorizzata nella fattispecie di **eccesso di delega, non essendo stata additata altra finalità dal legislatore delegante, se**



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

non quella di *evitare i focolai di zoonosi*. Così tutte le disposizioni che regolano aspetti distinti e differenti dalle zoonosi da essa debbono intendersi emesse al di là della delega.

L'eccesso di delega investe poi la questione della *detenzione*. L'art. 14, comma secondo, lettera q) infatti non delega in alcun modo il governo ad intervenire sulla *detenzione*, sibbene unicamente sopra alla *conservazione* di animali. Poiché non si tratta di una dittologia sinonimica, né il delegato può porre 'ortopedico' rimedio alla imprecisione del delegante, **tutte le disposizioni riferite alla *detenzione* debbono senz'altro intendersi emanate in assenza di una specifica delega.**

Anche queste considerazioni dovrebbero condurre ad una complessiva rimediazione della delicata materia.

4. ARTICOLO 1: *OMNIS DEFINITIO IN IURE CIVILI PERICULOSA EST* (IAV. 11, EPIST. D. 50,17,202). DIFETTO DI OMOGENEITÀ NELLE NOZIONI ALL'INTERNO DEL DECRETO LEGISLATIVO.

In via subordinata, rilevata la illegittimità in sé dell'intero decreto legislativo proposto, al lume della preminenza delle disposizioni unionali e costituzionali, passando ad un tuzioristico esame dell'articolato, non può non palesarsi immediatamente la **grave incertezza definitoria** che lo connota.

Per ragioni di difficile esplicazione, l'articolo 1 **mutua delle definizioni** dal d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*.

Il **carattere alquanto abborracciato dell'articolo volto a definire l'oggetto della legge** emerge esemplificativamente in tutta la sua sconcertante evidenza sol che si consideri come **il comma secondo lettera g) definisca l' "introduzione"**, senza che poi tale concetto venga **menzionato in alcun altro luogo dal decreto**.

In una sorta di borgesiana *reductio ad infinitum* le nozioni fondanti del decreto (specie selvatica autoctona e specie selvatica esotica) vengono **definite per relationem**.

Il **comma terzo rinvia infatti al secondo**.

In **nessun luogo viene chiarita la nozione di selvatica** [per l'art. 4, paragrafo I, n. 8) del Regolamento 429/2016 sono animali selvatici "*gli animali diversi dagli animali detenuti*". Una nozione tanto lineare non è comunque quella del decreto legislativo in questione, atteso che al suo art. 4,



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

in una sorta di ossimoro o *contradictio in adiecto*, vengono menzionati gli “*animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività*”].

All'incertezza nell'art. 1 sulle definizioni si accompagna **una sostanziale incertezza terminologica nel corpo dell'atto avente forza di legge**, tale da comportare un alto grado di confusione esegetico-applicativa, tra uno e l'altro articolo.

Così:

- 1) all'art. 1, comma terzo, lett. a) e b) vi sono le “*specie selvatiche autoctone*” e le “*specie selvatiche esotiche*”;
- 2) all'art. 2, comma primo, lett. a) gli “*animali selvatici*” lett. b) gli “*animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia*”; lett. c) gli “*animali selvatici [...] da reddito o da compagnia*”;
- 3) all'art. 3 comma primo le “*specie selvatiche ed esotiche*”
- 4) all'art. 4, comma primo gli “*animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività*”, al comma terzo, lett. d) le “*specie selvatiche autoctone*”;
- 5) all'art. 5 comma primo le “*specie selvatiche ed esotiche*”;
- 6) all'art. 6, comma primo le “*specie selvatiche esotiche*”
- 7) all'art. 7 comma primo tornano a comparire le “*specie selvatiche ed esotiche*”;
- 9) all'art. 11, comma primo appaiono gli “*animali di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) e c)*”.

Si noterà che il ricorso all'una o l'altra nozione è privo di un riconoscibile criterio logico, che le “*specie selvatiche autoctone*” compaiono un'unica volta (art. 4, comma terzo, lett. d), peraltro con riferimento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la quale contiene una nozione di specie selvatica differente da quelle di cui alla bozza di decreto legislativo.

Le specie selvatiche non vengono mai definite (quindi troverebbe applicazione il Regolamento 2016/429), ma all'art. 4, comma primo sembrerebbe che siano *selvatici* anche animali nati in cattività (a dispetto di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 429/2016).

Considerato che **il Regolamento 2016/429 non fa mai riferimento alcuno alle specie esotiche**, che in concreto **difetta un organico sistema definitorio** tale da orientare interpreti,

²Si tratta di un refuso, il rinvio dovrebbe essere fatto all'art. 1, comma 3, lett. a), b) e c).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

autorità giurisdizionali e pubblica amministrazione, prima ancora dei singoli cittadini, **l'articolo pare addirittura inapplicabile, per carente identificazione dell'oggetto della normazione, ad un tempo proteiforme ed evanescente.**

5. SULL'ARTICOLO 3.

L'articolo 3 appare contrastare con gli artt. 170 e 269 del Regolamento 2016/429, laddove introduce un generale divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, non considerando che **tale divieto collide con la libertà della circolazione degli animali nel territorio degli Stati membri.**

L'**irrazionalità manifesta** dell'articolo 3 della bozza di decreto legislativo ed il suo tralignamento dagli effettivi scopi immanenti al Regolamento 2016/429 si appalesa in tutta la sua eloquenza alla lettera h): **gli animali detenuti a fini ornamentali – per i quali viene decretato un draconiano divieto – possono invece essere detenuti e commerciati “per essere destinati al consumo umano o animale”.**

Ossia: **le ragioni medico-veterinarie** che dovrebbero giustificare un divieto **vengono meno proprio laddove il potenziale rischio di contagio è maggiore**: è vietato detenere un animale in ambiente domestico, mentre è consentita la circolazione dello stesso -spesso in ambienti affollati e connotati dalla proclività alla diffusione di patologie – per destinarlo all'alimentazione.

Si perviene così all'assurdo per cui **le specie che potenzialmente sono maggiormente affette da zoonosi hanno libera circolazione e vengono immesse nella filiera alimentare (sia umana, sia animale) mentre specie sostanzialmente immuni da ogni forma di zoonosi vengono illogicamente vietate.**

Eppure il considerando n. (24) del Regolamento 2016/429 afferma che

*“Gli esseri umani spesso detengono determinate specie animali nelle loro abitazioni a fini di compagnia. Tali **animali da compagnia** detenuti per scopi meramente privati [...] **generalmente presentano un rischio sanitario minore** ad altre modalità di detenzione e di movimento di animali su più vasta scala [...]. **Non è quindi opportuno che le prescrizioni generali [...] si applichino a tali animali da compagnia [...].”***

Ulteriore **stigmata della manifesta illogicità** che anima il decreto legislativo è la deroga prevista dall'art. 3, comma secondo, lettera f), per cui vanno **esenti da divieto tutti gli insetti.**



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Statisticamente gli animali più pericolosi per l'uomo sono la zanzara (750.000 morti l'anno), la cimice (12.000 morti) e le mosche (10.000 morti).

Consentire la libera circolazione degli insetti e limitare quella -esemplificativamente- dei pesci d'acquario - tradisce **l'assenza di un logico e razionale criterio che giustifichi i divieti proposti.**

6. SULLA CONVENZIONE CITES E SUL REGOLAMENTO 1143/2016.

La convenzione internazionale CITES, di cui l'Italia è parte, regola il commercio delle specie animali tra gli Stati membri (sostanzialmente tutti i paesi mondiali). Essa è stata ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed anche l'UE ne è parte. I contenuti della Convenzione sono stati recepiti dal **Regolamento (CE) 338/97** e successivi atti attuativi, che **consentono la circolazione delle specie protette**, alle condizioni ivi previste. Vietare il commercio e l'importazione di specie animali costituisce una violazione delle disposizioni pattizie sovranazionali.

Parimenti i **continui richiami alla biodiversità quale motivazione giustificante i divieti viene a porsi in contrapposizione con l'articolata disciplina di cui al Regolamento 1143/2016 e con i relativi atti di adeguamento nazionale**: vietare una specie in ragione della *biodiversità* al di là della proceduralizzazione prevista dalle discipline testé citate comporterebbe aporie normative ed incertezza del quadro di riferimento.

7. SULL'ARTICOLO 5.

L'art. 5 specifica la deroga ai divieti di cui all'art. 3.

Appare **priva di ragionevolezza e giustificazione la limitazione della deroga ai soli "animali da compagnia"** e non a tutti gli animali.

Motivi di **chiarezza e consequenzialità** normativa richiederebbero che venisse **ribadita la dicitura di cui all'art. 3 "prelevati dal loro ambiente naturale"** ed il richiamo agli **ibridi**.

I **criteri orientativi per la redazione dell'elenco**, enumerati all'art. 5, comma secondo, ossia il *rischio sanitario*, il *rischio per la biodiversità* e la *compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche* appaiono **travalicare l'oggetto della delega (limitata alle zoonosi) e quello del Regolamento al quale viene data attuazione.**



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

8. SUL DIVIETO DI RIPRODUZIONE.

Appare di **particolare gravità e sfornito della benché minima razionale, prima che giuridica, giustificazione** il divieto di riproduzione di cui all'art. 6, comma primo.

Esso -pur consentendo di acquistare specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 3, comma primo non incluse all'art. 5 entro un anno dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 5 - **ne vieta la riproduzione.**

Ebbene, gli **esemplari che fossero già presenti sul territorio nazionale da lunga data** (per gli uccelli *ante* 2005, data a partire dalla quale non è più possibile introdurre in tutto il territorio dell'UE uccelli prelevati dal loro ambiente naturale), non indicati nell'elenco di cui all'art. 5 e **che riprodussero regolarmente** verrebbero impediti nello svolgimento di un'attività naturale che costituisce l'esplicazione del loro benessere.

In altri termini: se l'art. 3 vieta l'importazione, detenzione e commercio degli animali prelevati dal loro ambiente naturale e, se questi animali sono **già presenti in Italia prima del divieto, la loro prole di per sé, automaticamente, non è prelevata dal suo ambiente naturale**, cosicché ne è libera la circolazione.

Quindi il divieto si palesa privo di logica e contrastante con le disposizioni dello stesso decreto.

Per il divieto di importazione degli uccelli si vedano le decisioni della Commissione n. 2005/759, 2005/760 e 2006/522). Il divieto di importazione è divenuto permanente dal luglio 2008, quando il Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione del 23 marzo 2007 ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena.

A titolo esemplificativo: **la proliferazione di due pappagalli longevi che fossero stati importati in Italia negli anni '90 e non venissero inclusi nell'elenco di cui all'art. 5 integrerebbe la fattispecie contravvenzionale di cui al combinato disposto tra art. 6 comma primo ed art. 14 comma secondo e verrebbe sanzionata con pene detentive e pecuniarie sino a 300.000 euro.**

La **prole degli stessi pappagalli** (con i genitori di fonte W) **nata ad un solo chilometro dal confine nazionale**, ad esempio in Austria, legittimamente importata (si tratterebbe infatti di animali nati in cattività e quindi non soggetti a divieto) **sarebbe pienamente legittima, liberamente importabile e commercializzabile sul territorio nazionale.**

La previsione di un reato siffatto parrebbe integrare gli estremi per una pronuncia di illegittimità costituzionale anche dell'art. 11 *in parte qua*.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Si consideri inoltre che vietare ad animali già presenti in Italia la naturale riproduzione comporta proprio quei comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche di cui all'art. 544-ter c.p. sanzionati come maltrattamento.

Tutto ciò a meno che con un certo equilibrismo esegetico non si debba intendere il comma primo dell'art. 6 come riferito unicamente agli animali acquistati nel periodo di *interregno* tra l'entrata in vigore del decreto ministeriale e l'anno successivo (mentre ne andrebbero esenti gli esemplari dei quali si sia entrati in possesso antecedentemente a tale *terminus a quo*). A prescindere dalla assoluta chiarezza nella formulazione normativa (a fronte di un regime sanzionatorio tanto afflittivo), questa seconda interpretazione sarebbe a sua volta priva di una qualsiasi giustificazione logica.

9. SULL'ARTICOLO 4.

L'articolo 4 concerne una materia già disciplinata dall'art. 6 della legge 150/1992. Materia che non riguarda le zoonosi per il profilo della incolumità pubblica (ragione per la quale è vietata la detenzione dei grandi felini) e della biodiversità (disciplinata dal Regolamento 1143/2016, nonché anche dall'art. 3, paragrafo II, lett. ii) del Regolamento 338/97).

Sarebbe ben più opportuno che il legislatore novellasse l'articolo 6 in questione o il D.M. del Ministro dell'Ambiente del 1996, che individua le specie pericolose, anziché prevedere in questa sede tale disciplina.

Detto più direttamente: il morso di un carcardonte o il letale calcio di un casuario non costituiscono zoonosi o malattie trasmissibili all'uomo.

10. SULL'ARTICOLO 6, COMMA QUINTO.

Le disposizioni relativi all'identificazione e registrazione di operatori e stabilimenti di animali non si applicano agli animali detenuti nelle abitazioni (art. 1, comma terzo, lett d). Tuttavia l'art. 6, comma quinto, del D. Lgs. finisce per estendere tali disposizioni anche ai soggetti esenti, in forza di un generico (ed immotivato) richiamo agli artt. 1, 2, 3, 4, e 6.

Si tratta di una previsione contraddittoria ed illogica: chi detenesse un pesce d'acquario di importazione o anche un anziano che avesse un canarino, andrebbe soggetto alle medesime prescrizioni imposte agli allevamenti industriali che adunano migliaia di esemplari.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

11. SULL'ARTICOLO 11 E LA CESSIONE DI ANIMALI. SULL'ARTICOLO 7 E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE.

La previsione di un certificato medico-veterinario attestante le condizioni sanitarie che accompagni ogni animale ceduto (non solo venduto, ma anche ceduto a titolo gratuito, come nelle adozioni degli animali randagi recuperati dai volontari o dai rifugi) negli annunci pubblicati a distanza o a mezzo stampa avrebbe l'effetto di sanzionare amministrativamente l'attività di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, senza essere economicamente in grado di ottenere un certificato per ciascun esemplare salvato.

L'articolo 7 consente l'acquisto entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo e la commercializzazione delle specie non incluse nell'art. 5. A prescindere dall'atecnico "*sono autorizzati a tenerli*", i detentori di scorte commerciali possono commercializzarle, ma senza che sia indicato alcun limite temporale. Questa previsione si scontra con il comma primo dell'articolo 6, che consente l'acquisto degli stessi animali entro un anno dall'entrata in vigore dal decreto ministeriale di cui all'articolo 5. Così gli stessi animali potrebbero essere commercializzati *sine limite temporis* ai sensi dell'art. 7, ma acquistati solo entro l'anno di cui all'art. 6.

12. IRRAGIONEVOLEZZA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.

A fronte di un testo tutt'altro che perspicuo sotto il profilo definitorio, vengono previste sanzioni -specie sotto un rispetto economico- di ingiustificata esorbitanza.

La confisca degli esemplari, senza una condanna penale o senza applicazione di sanzione amministrativa è illegittima, come ha posto in evidenza la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, sez. II, sent. 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, nel ricorso 17475/09.

La confisca in assenza di condanna viene infatti a costituire una pena e

«La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un'interpretazione dell'art. 7 (*Convenzione E.D.U*) che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso. Sarebbe infatti incoerente esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall'altra, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata».



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Tutto ciò premesso e considerato, si insiste per l'archiviazione del testo normativo e, in difetto, per una sua completa riscrittura, in aderenza ai principi sovranazionali e costituzionali ed alle finalità intrinseche al Regolamento 2016/429 al quale il legislatore nazionale intende adeguarsi.

Con osservanza.

Federazione Ornicoltori Italiani - ETS

Il Presidente

Avv. Antonio Sposito

Antonio Sposito